

Allegato parte integrante

Schema di regolamento

“Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria”

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 alle esigenze della realtà locale e all’evoluzione tecnica.

2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

Art. 2

Attribuzioni

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell’articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dall’autorità competente del comune nel cui territorio tali attività si svolgono.

2. Le attività in materia funeraria di competenza del comune possono essere svolte mediante personale comunale dedicato o incaricato e, ferme restando le competenze in materia di vigilanza di cui al comma 1, dal soggetto a tale scopo incaricato secondo le modalità stabilite dall’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici locali.

3. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Essa presta inoltre attività di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest’ultimo. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, l’Azienda individua preventivamente la figura di personale chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore sanitario previste dalla normativa.

Art. 3

Accertamento di morte

1. La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:

a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;

- b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
- c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;
- d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

2. L'accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.

Art. 4

Chiusura dei feretri, trattamento e trasporto delle salme

1. In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'articolo 3, comma 1, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.

2. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

3. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

4. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall'articolo 21, comma 3, del decreto presidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal comune.

Art. 5

Passaporto mortuario

1. Le funzioni inerenti il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 e quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme verso paesi non aderenti alla convenzione medesima di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso.

2. Le funzioni inerenti l'autorizzazione per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino prevista dall'articolo 28 del decreto medesimo sono svolte dal comune dove la salma è diretta.

3. Il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in

osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Art. 6

Esumazioni ed estumulazioni delle salme

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Se necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

Articolo 7

Modalità di inumazione

1. Le fosse per le inumazioni delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

2. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.